## SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1137-A)

# RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

COMPOSTA DAI SENATORI

BERTONE, Presidente; BERMANI e FORTUNATI, Vice Presidenti; ANGELINI Cesare e SECCI, Segretari; ADAMOLI, BERTOLI, BONALDI, BOSSO, CARELLI, CHABOD, CONTE, CONTI, COPPO, CREMISINI, DE LUCA Angelo, DE UNTERRICHTER, FABIANI, FLORENA, FRANZA, GIANCANE, LOMBARDI, MAGLIANO Terenzio, PECORARO, PESENTI, PIRASTU, RODA, SALERNI, TRABUCCHI, VALMARANA e VECELLIO

(RELATORE CONTI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 aprile 1965 (V. Stampato n. 2186)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
dal Ministro del Bilancio
e dal Ministro del Tesoro
di concerto col Ministro dell'Interno
col Ministro delle Finanze
col Ministro della Pubblica Istruzione
col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
col Ministro dell'Industria e del Commercio
col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
e col Ministro della Sanità

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 16 aprile 1965

Comunicata alla Presidenza il 30 aprile 1965

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, recante interventi per la ripresa della economia nazionale

Onorevoli Senatori. — L'esame del testo del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, svolto dalla Commissione speciale, ancora una volta si è esteso a tutto lo svolgimento della politica economica del nostro Paese, di quelle che ne sono state le linee direttive, di quelli che ne sono o ne dovrebbero essere i criteri determinanti gli sviluppi futuri, criteri collegati, talvolta, non a precisi principi di scienza economica, ma a diverse e contrapposte concezioni della nostra società civile.

Di tale esame i comunicati sui lavori della Commissione rappresentano uno schema quanto mai elementare. Dovrebbe essere quindi compito del relatore, in ispecie di quello di maggioranza, rappresentare quanto di più vivo ed attuale è apparso dalla discussione avvenuta, nel tentativo (riuscito o meno, questo è altro discorso) di dare una impronta personale alla relazione, se non altro attenendosi all'avviso, o monito che sia, del « nova, sed non nova ».

Ma lo stendere la relazione immediatamente dopo la fine della discussione, senza una sia pur breve pausa di riflessione e nel giro di tempo della giornata successiva, vieta al vostro relatore di assolvere il compito che di per se stesso è arduo. Compito che sarebbe stato più facile da assolvere, se prima avesse potuto essere preceduto dalla lettura di testi che io stimo essere fondamentali, per poter dare, sia pure elementarmente, un'idea della svolta che sta attraversando l'economia, e non soltanto l'economia, ma tutta la struttura sociale del nostro Paese.

Ne ricordo alcuni, e, nel ricordo di tali testi, già viene indicato l'orientamento e la scelta sia nel dare un giudizio valutativo degli episodi trascorsi, sia nell'individuare il piano per l'azione futura: « Articolo 41 della Costituzione »; « Problemi e prospettive dello sviluppo economico italiano », nota presentata al Parlamento dal Ministro del bilancio, onorevole Ugo La Malfa, il 22 maggio 1962.

Le dichiarazioni programmatiche del Governo dinanzi al Parlamento fatte il 12 dicembre 1963.

Le dichiarazioni programmatiche del Governo dinanzi al Parlamento, fatte il 30 luglio 1964.

Discorsi dei Ministri finanziari sui bilanci di previsione per gli esercizi finanziari 1963-64, secondo semestre 1964, 1965.

Relazione previsionale e programmatica per l'anno 1965, comunicata alla Presidenza il 30 settembre 1964.

Discorso del senatore Angelo De Luca del 17 marzo 1965.

Discorso del Presidente del Consiglio al Senato del 19 marzo 1965.

Relazione generale sulla situazione economica del Paese (1964).

Ciò premesso, penso che la relazione possa essere articolata su questi punti:

- momento di inserimento del provvedimento nell'evolversi della situazione economica del Paese;
- 2) dati della situazione preesistente e loro sviluppo;
- 3) criteri che hanno determinato le modalità ed i tempi di intervento;
  - 4) esame del provvedimento.

1. — Il decreto-legge reca la data del 15 marzo 1965 ed ha come motivazione questa espressione: « Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvidenze per il potenziamento dell'economia nazionale »; e il disegno di legge di conversione n. 2186, Atti Camera dei deputati, 15 marzo 1965, dice: « Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, recante interventi per la ripresa dell'economia nazionale ».

In tale data sappiamo che i conti della bilancia dei pagamenti si chiudono per il 1964 con un avanzo globale di 486 miliardi di lire, nel quale è compresa un'eccedenza delle importazioni sulle esportazioni per soli 929 miliardi e dei capitali in entrata su quelli in uscita di 276 miliardi.

Il 1963 si chiudeva, invece, con un saldo globale passivo per 778 miliardi di lire nel quale l'eccesso di importazioni sulle esportazioni pesava per 1.561 miliardi, e l'eccedenza dei capitali in uscita su quelli in entrata per 222 miliardi.

I mezzi di pagamento, che nel 1963 (primi dieci mesi) erano cresciuti mediamente del 17,1 per cento, sono invece aumentati, nei primi 10 mesi del 1964, rispetto al 1963 — stesso periodo —, del 7,3 per cento.

La circolazione monetaria netta (biglietti e monete) è aumentata nel gennaio-ottobre del 1964, mediamente dell'8,6 per cento, contro un aumento del 19 per cento nei primi dieci mesi del 1963.

Gli impieghi bancari totali sono cresciuti del 10,2 per cento nella media dei primi dieci mesi del 1964, rispetto allo stesso periodo del 1963, contro un aumento del 24,9 per cento dal gennaio all'ottobre 1963, sul gennaio-ottobre 1962.

Per i depositi bancari i due aumenti sono stati, rispettivamente, dell'8,7 per cento e del 16,7 per cento.

Sicchè il rapporto impieghi-depositi, che ad ottobre 1963 è dell'80,1, ad ottobre 1964 è del 76.4.

I prezzi all'ingrosso, a gennaio 1965, sono meno 0,2 per cento, nel febbraio, meno 0,1 per cento, nel marzo, stazionari; quelli al consumo, a gennaio 1965 sono + 0,5 per cento; a febbraio + 0,2 per cento; a marzo + 0,3 per cento; nel mentre già si aveva una accelerazione in atto nel 1964, sul 1963, essendo i prezzi all'ingrosso cresciuti del 3,4 per cento, contro l'aumento del 5,2 per cento sul 1962, ed essendo i prezzi al consumo per lo stesso periodo cresciuti del 5,9 per cento contro il 7,5 per cento del 1963.

A questo proposito il Presidente del Consiglio, e giustamente, nel suo discorso al Senato del 18 marzo 1965, aveva rilevato:

« L'anno 1963, l'anno forse più difficile, si chiuse con uno squilibrio fra mezzi monetari in circolazione e domanda di beni e servizi dell'ordine del 15,3 per cento. Avevamo, cioè, in circolazione segni monetari eccedenti del 15,3 per cento l'offerta interna di beni e servizi.

L'aumento di prezzi al consumo per il 1963 fu del 7,5 per cento; la differenza fra il 15,3 per cento prima ricordato ed il 7,5 per cento si riversò sulla bilancia dei pagamenti che si chiuse con un *deficit* globale di 778 miliardi di lire.

Se non avessimo potuto premere sulla bilancia dei pagamenti fino ad un limite tanto elevato, avremmo avuto nel 1963 un aumento dei prezzi del 15,3 per cento; avremmo cioè distrutto nel loro significato reale tutti i benefici che erano derivati ai lavoratori dagli aumento salariali...».

Ma di contro alla situazione favorevole della bilancia dei pagamenti, alla liquidità disponibile del mercato, al rallentamento della pressione dei prezzi, constatiamo che non sono stati risolti, se pur non sono stati aggravati, il problema della disoccupazione e sottoccupazione e quello degli investimenti. Il problema dell'occupazione è il problema fondamentale della nostra società, se deve essere di sano ordinamento sociale e di stabilità democratica.

Ma tale problema è indissolubilmente collegato con quello degli investimenti, perchè solo con gli investimenti sarà possibile ottenere l'aumento di produttività e, di riflesso, l'equilibrio tra l'incremento del reddito nazionale, quello dei consumi e quello del risparmio.

Ora dall'ottobre 1963 all'ottobre 1964 la disoccupazione aumenta di 133 mila unità, di cui 117 mila già occupate e 16 mila in cerca di prima occupazione.

Si avrà un aumento di occupazione tra l'ottobre e l'aprile del 1964 e tra l'aprile ed il luglio, fattori stagionali aiutando, e successivamente una nuova flessione. La ripresa degli investimenti è indilazionabile se si vuol superare la congiuntura negativa e riprendere la via dello sviluppo.

Il tasso degli investimenti nell'ultimo quinquennio è stato questo: del 19,19 per cento nel 1960; dell'11,26 per cento nel 1961; dell'8,16 per cento nel 1962; del 4,10 per cento nel 1963, e del 5 per cento negativo nel 1964. Il tasso medio nel periodo 1950-1963 era stato dell'8,78 per cento. L'aumento del reddito nazionale nel 1964 è stato del 2,6-2,7 per cento.

Opera di espansione e di sviluppo dopo l'opera della ricostruzione, conseguenti a due scelte politiche: libertà d'iniziativa all'interno, fondata sulla coesistenza, in per-

fetta parità, giuridica ed economica, delle aziende private e di quelle con capitale pubblico e l'inserimento, graduale ma progressivo, dell'economia italiana nell'ambito internazionale.

Il reddito nazionale — in potere d'acquisto costante — salì da 10.511 miliardi (1951), a 20.000 miliardi (1962) e l'Italia da Paese prevalentemente agricolo passò a Paese prevalentemente industriale. Gli investimenti industriali da 701 miliardi di lire nel 1951 passarono a 1.425 miliardi nel 1961, in lire a potere d'acquisto costante. Ciò avveniva, in base agli orientamenti del primo schema di sviluppo dell'occupazione e del reddito (1954), per arrivare ad ottenere un tasso di sviluppo del reddito del 5 per cento e della occupazione per quattro milioni di nuovi posti di lavoro.

L'espansione è avvenuta in un clima di stabilità, perchè senza stabilità monetaria non vi sono possibilità concrete di sviluppo.

L'indice dei prezzi all'ingrosso (base 1953 = 100) per il 1962 è pari a 102; ed al consumo a 123,3, con un aumento medio nel novennio del 2,5 per cento all'anno.

Ma di fronte ad un aumento del reddito nazionale lordo (in lire 1954) dell'8,1 per cento nel 1959; del 7,3 per cento nel 1960; dell'8,6 per cento nel 1961, ognuna parte pretese più larga partecipazione nella distribuzione del prodotto.

Lo Stato di fronte a tale rapido processo di espansione pensò fosse possibile avviare una serie di programmazioni di investimenti, fidando oltre che sul naturale aumento delle entrate, in rapporto alla espansione del reddito, anche sulla crescente capacità del mercato finanziario. Gli imprenditori, fidandosi delle cresciute capacità di risparmio, pensarono di ampliare i loro programmi di investimento.

Ed i lavoratori, di fironte ad uno stato di quasi piena occupazione, pensarono di accrescere la loro pressione sindacale.

A tutto ciò si aggiunsero altri elementi dall'esterno e le conseguenze che ne derivarono sono così rappresentate efficacemente dalle prime alinee della relazione previsionale e programmatica: « Negli anni successivi – 1962 e 1963 — l'economia italiana ha ricevuto impulsi aggiuntivi prevalentemente dalla domanda interna. In questi due anni, però, quest'ultima ha superato, specie per i beni di consumo, le risorse nazionali: si sono, in conseguenza, avuti un aumento dei prezzi ed un eccezionale sviluppo delle importazioni. Contemporaneamente, sia per la più riflessiva congiuntura internazionale, sia perchè le quote di produzione destinate alla esportazione andavano restringendosi per la pressione della domanda interna, le esportazioni non sono aumentate al ritmo degli anni precedenti e si è così determinato un crescente disavanzo dei nostri conti con l'estero ».

E così nel 1962 si ha l'incremento dei consumi pari a quello del reddito e nel 1963 il capovolgimento e nel 1964 non ancora l'equilibrio tra i consumi ed il risparmio, nonostante i provvedimenti legislativi presi per difendere la stabilità della lira dominando l'inflazione in atto e i provvedimenti delle autorità monetarie ai fini di ricostituire l'equilibrio tra produttività, salari, costi, prezzi.

E la politica seguita dal Governo e confermata dal Presidente del Consiglio, dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio, come già ebbe a rilevare il senatore De Luca, è stata tesa, per prima, a superare le difficoltà di natura propriamente monetaria: quindi politica di stabilizzazione, di lotta contro l'inflazione, nelle tre forme di deceleramento del ritmo di accrescimento della liquidità del sistema economico, del tasso di sviluppo della spesa pubblica (discorso Colombo). Tutto ciò ha avuto però il suo costo.

E cercò il Governo di far tornare l'equilibrio tra la domanda e l'offerta, mirando i primi ben noti provvedimenti a spostare una certa quantità di potere di acquisto da settori non essenziali ad altri, per poter aumentare altresì il volume degli investimenti, perchè gli introiti fiscali derivanti dai provvedimenti del febbraio 1964 furono impiegati per gli aumenti di dotazione dell'IRI, dell'ENI, della Cogne, per la costituzione del

fondo EFIM, per l'aumento dei fondi speciali di rotazione presso l'ISVEIMER, l'IR-FIS e il CIS. Così pure la quota maggiore derivante dall'aumento dell'IGE fu destinata alla parziale fiscalizzazione degli oneri sociali delle imprese; e, ancora, è stato, di recente, convertito in legge il decreto-legge per la costituzione del fondo IMI destinato al finanziamento della media e piccola industria.

Nel campo internazionale furono stipulati, nel marzo 1964, accordi di prestito reciproco tra il Tesoro e la Riserva federale americana, con la partecipazione di alcune banche centrali europee, nonchè accordi con istituti finanziari americani. Ancora fin dal novembre 1963 si provvide a modificare il regime di restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati e nel contempo si stabilì di aumentare il plafond a disposizione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine per il finanziamento delle esportazioni e a stanziare 100 miliardi in due soluzioni per restituire agli esportatori 100 miliardi di diritti d'imposta generale sull'entrata sui prodotti già esportati, omettendo di ricordare le altre disposizioni legislative tendenti ad incentivare gli investimenti.

Ricostituita la liquidità bancaria e superata la crisi della bilancia dei pagamenti, l'attività industriale si astiene dal formulare nuovi programmi, restando in esecuzione soltanto quelli indirizzati ad ammodernamenti degli impianti allo scopo di ridurre i costi di produzione.

La relazione al disegno di legge di conversione afferma: la diagnosi ha posto in luce che la contrazione della domanda globale e del livello di occupazione, pur interessando tutto il sistema economico, era particolarmente legata a specifici settori produttivi ed in primo luogo al settore delle costruzioni.

2. — Quali i criteri, quali le modalità del decreto?

Superare la congiuntura, favorendo gli investimenti nel settore al momento più propizio a ciò, e nel contempo eliminando o diminuendo la disoccupazione, mirando al piano.

Se il Governo è in linea con la propria politica economica, fatta di consapevole responsabilità, l'economia classica è ancora in piedi, e l'economia classica può ben convivere con il programma di sviluppo economico, ora, per il quinquennio 1965-69.

L'articolo 41 della Carta costituzionale non è norma vana, ma è norma che stabilisce il nostro sistema; sta nella nostra concorde volontà l'attuarlo.

Nelle dichiarazioni programmatiche del Governo dinanzi al Parlamento, fatte il 12 dicembre 1963 dal Presidente del Consiglio, sta scritto:

« Per quanto si riferisce al campo economico e sociale, il programma di Governo fa perno su due punti fondamentali:

la ferma volontà di operare per l'eliminazione degli squilibri esistenti nella struttura attuale della nostra società, in modo da assicurare, attraverso una politica di programmazione, il progressivo avvicinamento agli obiettivi permanenti della politica di sviluppo: pieno impiego, diffusione del benessere, elevazione del livello di vita civile;

la consapevolezza dell'esistenza, nell'attuale momento congiunturale, di gravi tensioni di carattere finanziario e monetario e la necessità conseguente di stabilire una serie di interventi idonei ad assicurare una duratura stabilità monetaria ».

Ed oltre: « Nei confronti della iniziativa privata il Governo riafferma la piena ed invalicabile validità dell'articolo 41 della Costituzione nel suo doppio dettato di riconoscimento che l'iniziativa privata è libera e di prescrizione che essa non debba svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali ».

Ed ancora questi principi sono richiamati e confermati al n. 9 del capitolo IV: « Condizioni essenziali per l'attuazione della politica di programmazione ».

E il decreto-legge, pur avendo un contenuto circoscritto, di cui più avanti, non dimentica il quadro che ha nome: Progetto di programma per l'economia italiana nel quinquennio 1965-69, i cui obiettivi fondamentali sono: l'aumento del reddito nazionale ad un saggio tale da assicurare la piena occupazione dei settori produttivi e da mantenere per il sistema i livelli di competitività internazionali; il superamento o la riduzione degli squilibri per settori economici diversi e per zone più o meno avanzate; una maggiore dotazione di servizi civili e sociali.

L'insieme delle decisioni che trovano negli articoli del decreto-legge la loro manifestazione tendono a incidere immediatamente sul volume dell'attività economica, sull'entità della domanda globale e a rilanciare, di conseguenza, il livello dell'occupazione.

Ed è la straordinaria necessità ed urgenza del superamento della congiuntura che ha reclamato la forma del provvedimento, di cui all'articolo 77 della Costituzione, anche per recuperare il tempo impegnato per l'elezione del Presidente della Repubblica e per il rimpasto del Governo, che avevano se non legittimato, spiegato i rilievi di lentezza e di perplessità a torto sollevati dal Parlamento.

Gli scopi che il decreto-legge si proponeva di raggiungere forse, in parte, sono stati già raggiunti in un particolare settore; basterà fare il raffronto tra i dati riguardanti i progetti approvati od in corso di approvazione riguardanti l'edilizia abitativa e scolastica e le altre opere, di cui appresso, alla data del 15 marzo 1965, cioè alla data della pubblicazione del decreto-legge e quelli che potranno essere comunicati in aula dal Ministro dei lavori pubblici, per avere la dimostrazione che il tempo (nel frattempo trascorso) sarà già stato utilmente impiegato.

3. — Ma veniamo all'esame del decretolegge. È composto di 51 articoli ripartiti in 9 titoli.

Il I titolo, di 10 articoli, riguarda finanziamenti da parte del Consorzio di credito per le opere pubbliche e della Cassa depositi e prestiti, e tale titolo caratterizza già il decreto, perchè i finanziamenti vengono fatti mediante concessione di mutui per opere assistite dal contributo dello Stato. Il rapporto tra il decreto-legge e le leggi citate esiste in fatto.

Sono state fatte le promesse di contributi in base alle singole leggi, ma manca, talvolta, la possibilità di contrarre il mutuo; non sempre la Cassa depositi e prestiti ha la liquidità necessaria e non sempre è possibile contrarre il mutuo con le Casse di risparmio.

L'onere dello Stato, in relazione alle singole leggi, rimane immutato, ma si ha la garanzia dello Stato. L'articolo 6 parla di oneri eventuali e la formula degli articoli 6 e 50 è quella di stile in casi analoghi.

Per il 1965 non si poteva fare alcun conto approssimativo, e con tutta certezza le quote per rimborso del capitale e per pagamento degli interessi andranno a scadere a far tempo dal 1966. La garanzia viene data con decreto del Ministro del tesoro.

In virtù della garanzia dello Stato sarà possibile emettere le obbligazioni per mutui agli enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade, e ciò secondo i programmi già predisposti.

I mutui per le autostrade si potranno aggirare sui 130-140 miliardi; per l'agricoltura, di qui in poi, sui 50 miliardi e per l'edilizia abitativa, edilizia scolastica, edilizia pubblica, ospedali, assistenza, opere igieniche, viabilità ordinaria, opere di culto, circa 500-550 miliardi. Al 15 marzo 1965 i progetti approvati ed in corso di approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, e quelli in corso di elaborazione erano come dai quattro prospetti che seguono:

### RIEPILOGO GENERALE

#### Progetti approvati e in corso di approvazione — Importi in milioni

PROVVEDITORATI			Тота	Totali Generali	
PROVVEDITORATI			N.	Importo	
		4,			
PIEMONTE-VAL D'AOSTA			547	17.165	
LOMBARDIA			600	36.606	
LIGURIA			241	11.220	
TRENTINO-ALTO ADIGE	٠.		65	2.786	
FRIULI-VENEZIA GIULIA			92	3.285	
VENETO			413	11.692	
EMILIA-ROMAGNA			527	21.081	
TOSCANA			799	29.733	
MARCHE			540	13.188	
UMBRIA			188	6.067	
LAZIO			798	23.562	
ABRUZZI			841	20.533	
CAMPANIA-MOLISE	•		1.934	84.955	
PUGLIE	•		912	36.997	
BASILICATA			315	9.089	
CALABRIA			970	35.291	
SICILIA			1.209	65.085	
SARDEGNA			358	19.668	
TOTALI			11.349	448.003	

## RIEPILOGO GENERALE

#### Progetti approvati e in corso di approvazione — Importi in milioni

	Totali Generali		
	N.	Importo	
ITALIA SETTENTRIONALE	1.958	82.754	
ITALIA CENTRALE	2.852	93.631	
ITALIA MERIDIONALE	6.359	271.618	
ITALIA	11.349	448.003	

## PROGETTI APPROVATI ED IN CORSO DI APPROVAZIONE

## Importi in milioni

	EDILIZIA ABITATIVA E SCOLASTICA		Altre opere		Totali generali		
PROVVEDITORATI	N.	Importo	Percentuale sul totale	N.	Importo	N.	Importo
Piemonte-Val d'Aosta Lombardia Liguria Trentino-Alto Adige Friuli-Venezia Giulia Veneto Emilia-Romagna Toscana Marche Umbria Lazio Abruzzi Campania-Molise Puglie	211 157 120 29 30 141 269 430 242 136 465 349 1.080 360	7.420 13.865 7.235 1.337 1.283 4.353 8.421 14.439 5.701 2.604 13.888 7.458 32.902 15.456	43,23 37,88 64,48 47,99 39,06 37,23 39,94 48,56 43,23 42,92 58,94 36,32 38,73 41,78	336 443 121 36 62 272 258 369 298 52 333 492 854 552	9.745 22.741 3.985 1.449 2.002 7.339 12.660 15.294 7.487 3.463 9.674 13.075 52.053 21.541	547 600 241 65 92 413 527 799 540 188 798 841 1,934	17.165 36.606 11.220 2.786 3.285 11.692 21.081 29.733 13.188 6.067 23.562 20.533 84.955 36.997
Basilicata	152 506 596 139	4.078 16.543 33.523 7.242	44,87 46,88 51,51 36,82	163 464 613 219	5.011 18.748 31.562 12.426	315 970 1.209 358	9.089 35.291 65.085 19.668
ITALIA	5.412	197.748	44,14	5.937	250.255	11.349	448.003

	STATO DEI PROGETTI						
PROVVEDITORATI	In corso d	I ELABORAZIONE	In corso d	I APPROVAZIONE	Approvati		
	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	
Piemonte-Val d'Aosta Lombardia Liguria Trentino-Alto Adige Friuli-Venezia Giulia Veneto Emilia-Romagna Toscana Marche Umbria Lazio Abruzzi Campania-Molise Puglie Basilicata Calabria Sicilia Sardegna	333 187 133 39 39 194 305 546 253 85 611 461 710 445 144 1.028 847 187	19.299 8.422 7.373 3.798 1.110 7.902 15.066 30.144 6.554 2.862 24.379 13.593 32.634 26.875 8.197 39.233 85.752 10.651	207 277 120 40 36 246 225 396 229 61 212 326 492 343 78 458 406 137	7.970 22.357 7.688 1.342 911 8.302 13.318 18.017 6.320 3.673 6.059 9.834 42.937 15.988 3.025 19.032 25.859 10.200	340 323 121 25 56 167 302 403 311 127 586 515 1.442 569 237 512 803 221	9.195 14.249 3.532 1.444 2.374 3.390 7.763 11.716 6.868 2.394 17.503 10.699 42.018 21.009 6.064 16.259 39.226 9.468	
Totali	6.547	343.844	4.289	222.832	7.060	225.171	

Il sottosegretario Romita, intervenuto a conferma di quanto già affermato dal sottosegretario Caron, rispondendo al senatore Fortunati, dava un quadro dettagliato anche per classi e regioni delle opere che saranno ammesse a fruire della garanzia statale. Dopo aver rilevato che il criterio di finanziamento delle opere pubbliche mediante contributi aveva giovato, perchè permetteva di mobilitare mezzi dei quali lo Stato non poteva direttamente disporre, e che, accettato questo meccanismo sorto in precedenza per mancanza di liquidità, pressati come siamo dalla necessità e dall'urgenza, come già ebbimo in precedenza a dire, come motivo determinante della emanazione del decreto-legge, per incentivare gli investimenti e per diminuire la disoccupazione, nel settore più propenso alla bisogna, senza pericoli inflazionistici, si cerca di rimettere in moto tale sistema già in atto, giovandosi della ritornata disponibilità di mercato.

Ed è proprio la politica dei lavori pubblici che rappresenta un aspetto fondamentale della politica anticongiunturale. La garanzia dello Stato va a tutti gli enti locali già ammessi ai contributi, che non devono, per certo, necessariamente essere quelli che hanno maggiori possibilità finanziarie.

Il Governo assicura al senatore Bosso che sta studiando attentamente i problemi anche dell'edilizia sovvenzionata. Alla lettera a) dell'articolo 3, il senatore Chabod, chiede che il relatore dia atto che la regione della Val d'Aosta, quale erede della preesistente Provincia, può anch'essa valersi di tale norma, io ebbi a rispondere al senatore Chabod che, in effetti, già in altri precedenti legislativi venne considerata la regione come provincia ai fini specifici dell'applicazione delle norme in considerazione.

Alle preoccupazioni del senatore De Unterrichter, preoccupazioni condivise dal Presidente e da altri componenti della Commissione speciale, in merito alla applicabilità della lettera c) dell'articolo 3, da parte del consorzio, a ciò non attrezzato, è stato rilevato che si dovrà, se del caso, provvedere con disposizione successiva. Il senatore Fabiani rileva la necessità di emendamenti per estendere le norme dell'articolo 5 anche alle

opere non assistite dallo Stato, al che i Sottosegretari ribadiscono che ai fini anticongiunturali si devono mettere in moto le opere pubbliche già finanziate e attualmente ferme.

L'articolo 11, (titolo II), provvidenze per il finanziamento di autostrade dovrebbe, a dire del senatore Adamoli essere soppresso, preannunciando un emendamento a ciò, perchè i mezzi finanziari resi così disponibili dovrebbero andare anche agli enti portuali per adeguamento delle strutture. Basti il nilevare che la garanzia temporanea da parte dello Stato (ai fini di poter sollecitamente dar corso ai lavori in pendenza col perfezionamento della procedura) la quale diverrà, poi, sussidiaria, non significa creazione di nuovi mezzi finanziari.

Gli articoli 12 e 25 (titolo III), semplificazione delle procedure per l'approvazione e la gestione dei lavori pubblici, vengono approvati in blocco, a testimonianza della ragione d'essere delle varie norme tendenti alla sollecita e tempestiva, pur controllata, approvazione dei progetti, contratti, esecuzione delle opere, concessione di contributi, collaudi.

L'articolo 25, però, statuisce che tali norme si applicano sino al 31 dicembre 1965.

Questo solleciterà gli enti a fare, ma il tempo è breve, e se le norme, nell'esecuzione, daranno buona prova, auspicabile sarà la loro ulteriore efficacia nel tempo.

Gli articoli 26 e 36 (titolo IV), provvidenze per l'agricoltura, investono i settori della zootecnia, della sistemazione dei bacini montani, del rimboschimento e delle opere pubbliche di bonifica impegnando la somma complessiva di 50 miliardi. Ed anche per questo settore gli interventi sono stati determinati dal fatto che vi è maggiore urgenza a provvedere, e dal fatto che i provvedimenti per la zootecnia non hanno un'importanza soltanto economica, ma attinente allo sviluppo generale dell'agricoltura e che, nell'insieme degli altri interventi, è una premessa degli interventi che dovranno avvenire nei prossimi anni, secondo le linee della programmazione economica.

Il senatore Conte lamenta la mancata attenzione ai settori della bieticoltura e della olivicoltura e il mancato finanziamento **— 10 —** 

dei progetti già predisposti dagli enti di riforma ed il senatore Carelli il fatto che non si sia provveduto allo snellimento per la concessione dei crediti ed in particolare per la concessione di garanzie, come è stato fatto per le opere pubbliche.

Gli articoli 37 e 38, (titolo V), riguardano la riduzione delle aliquote di contribuzione per il fondo adeguamento pensioni, ed assunzione del relativo onere a carico dell'erario.

Tale norma (l'articolo 37) operante nel settore industriale, sempre a fine anticongiunturale, tende a diminuire i costi.

Per lo Stato si avrà un onere di 127 miliardi, nel mentre i precedenti provvedimenti di fiscalizzazione degli oneri sociali, hanno importato un onere di 190 miliardi.

Le imprese, peraltro, potranno avere un certo sollievo, avendo la capacità produttiva ridotta, per effetto dei maggiori oneri e della diminuita domanda.

Sono intervenuti in Commissione i senatori Pirastu e Bosco, annunciando, il primo, la presentazione di emendamenti. Ma ha precisato il sottosegretario Fenoaltea che il provvedimento ha carattere anticongiunturale e non di misura di riforma del sistema di previdenza, e che rappresenta una diminuzione di onere (un terzo) anche per i lavoratori.

Con gli articoli 39 e 42, (titolo VI), facilitazioni per la vendita di macchinario alla media e piccola industria — si introduce a tutto il 31 dicembre 1966, un nuovo tipo di credito a medio termine, a favore delle imprese di media e piccola industria.

I senatori Secci e Bosso esprimono perplessità il primo sull'ammontare che nel massimo, dovrebbe ritornare nella misura originaria di 100 milioni, il secondo sulla distribuzione dei fondi, in sede territoriale, rilevando che in difficili condizioni versano molte industrie del Nord. Gli articoli 43 e 45, (titolo VII), riguardano agevolazioni fiscali per l'edilizia. Mirano ad agevolare l'affilusso del risparmio verso l'attività edilizia, ripristinando l'agevolazione tributaria piena con l'esenzione per 25 anni della imposta e relative sovraimposte per abitazioni non di lusso, a costruzione ultimata tra il 1º gennaio 1962 e il 31 dicembre 1968, riducendo (articolo 44) l'imposta per i trasferimenti fino al 31 dicembre 1966, riducendo a quattro quinti della misura normale l'imposta comunale di consumo per fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione, non di lusso, ultimati entro il 31 dicembre 1966.

Il senatore Fabiani damentando il danno che ne deriverebbe ai Comuni, ha preannunciato un emendamento tendente al reintegro da parte dello Stato di quanto ai Comuni verrebbe ad essere sottratto.

Il Presidente ha rilevato, a sua volta, la necessità di risolvere il problema della finanza locale.

Gli articoli 46 e 47 (titolo VIII) riguardano provvidenze per i disoccupati e gli articoli 48 e 51 (titolo IX) le norme finali. Tutti gli articoli del decreto-legge sono stati approvati dalla Commissione, che ha approvato, quindi, l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, e l'articolo 2, dando mandato al relatore di presentare la relazione favorevole all'Assemblea.

Onorevoli senatori, nella fiducia che l'approvazione del disegno di legge di conversione varrà a superare definitivamente la congiuntura negativa, con la ripresa degli investimenti e della occupazione, e a determinare la ripresa della economia nazionale, premessa per il piano di sviluppo, vi invito, come da mandato, a dare il vostro voto favorevole al disegno di legge stesso.

CONTI, relatore

#### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, recante interventi per la ripresa dell'economia nazionale, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« *b*) Comuni, Provincie, Università e loro Consorzi per le opere di edilizia scolastica previste dall'articolo 2 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e successive integrazioni e modificazioni »;

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) Istituti autonomi per le case popolari (IACP), Istituto per lo sviluppo della edilizia sociale (ISES) e cooperative edilizie per la costruzione di case popolari, comprese quelle aventi i requisiti di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1460 »;

l'ultimo comma è soppresso.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« L'emissione delle obbligazioni, i prestiti all'estero e le operazioni di mutuo effettuate ai sensi dei precedenti articoli 1, 3 e 4 e tutti gli atti ad esse inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa ».

Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 9-bis. — Nella concessione dei mutui di cui agli articoli 3 e 9 si terranno in particolare conto le esigenze del Mezzogiorno e delle zone depresse del Centro Nord anche in relazione al costo del finanziamento a carico degli Enti mutuanti ».

All'articolo 12, il terzo ed il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

« Sui progetti e sui contratti riguardanti le opere previste dai commi precedenti di importo eccedente i 100 milioni è richiesto il parere del solo comitato tecnico amministrativo. Sui progetti di importo inferiore ai 100 milioni è richiesto il solo parere dell'ingegnere capo del Genio civile.

Le attribuzioni conferite ai provveditori alle opere pubbliche ai sensi del presente articolo si estendono alle condizioni e con le modalità previste nei precedenti commi anche all'approvazione dei progetti e dei contratti ed alla concessione ed esecuzione delle opere di edilizia scolastica, delle opere igieniche e sanitarie di cui alla legge 10 agosto 1964, n. 717.

Restano ferme, per quanto concerne le opere di edilizia scolastica di importo non superiore ai 100 milioni, le norme previste dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, e dell'articolo 4 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358 ».

All'articolo 15, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per le opere di competenza degli Enti locali, degli Enti pubblici e di Enti ed Istituzioni comunque ammesse a contributo o concorso dello Stato, i provveditori alle opere pubbliche emettono i decreti di concessione del contributo nei limiti delle promesse fatte dal Ministro per i lavori pubblici »;

il secondo comma, prima alinea, è sostituito dal seguente:

« Per le opere di competenza degli Enti locali e degli Enti pubblici ammesse a contributo, è in facoltà dei provveditori di disporre la concessione di contributi per un ammontare superiore a quello promesso nei seguenti casi: »;

il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

« Per le integrazioni disposte ai sensi del presente articolo, i provveditori alle opere pubbliche possono utilizzare promesse di contributo relative ad altre opere dello stesso tipo per la cui realizzazione non vengano presentati gli elaborati tecnici entro i nuovi termini da prescrivere, dandone subito comunicazione al Ministero dei lavori pubblici. Analoga comunicazione deve essere data alla Cassa depositi e prestiti o agli

istituti di previdenza del Ministero del tesoro, mutuanti, che provvedono ad adeguare il mutuo.

Nei casi previsti dai commi precedenti il provveditore alle opere pubbliche approva il progetto dell'opera ed emette il formale decreto di concessione del contributo, promesso o maggiorato ai sensi del precedente secondo comma, autorizzando altresì l'espletamento della gara di appalto e la consegna dei lavori sulla base dell'affidamento alla concessione del mutuo anche prima che sia intervenuto il formale, definitivo provvedimento ».

All'articolo 16, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« I capi dei compartimenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade sono autorizzati ad approvare, previo parere di un comitato tecnico-amministrativo, costituito dal competente ispettore generale tecnico di zona, dal capo dell'ufficio tecnico del provveditorato alle opere pubbliche e dall'avvocato distrettuale dello Stato competente per territorio, i progetti di massima ed esecutivi di lavori e di forniture e le relative variazioni ed aggiunte, fino all'importo di lire 500.000.000, qualunque sia il modo con il quale si intenda provvedere agli appalti.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonche di indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge ».

L'articolo 17 è soppresso.

All'articolo 19, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le procedure previste dall'articolo 12 si applicano anche agli atti aggiuntivi dei contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto nonchè alla pronuncia di congruità delle offerte in aumento conseguenti a gare di appalto per le quali sia stata autorizzata la presentazione di tali offerte, quando l'aumento sia contenuto nei limiti indicati nella scheda segreta ».

All'articolo 21, il primo comma è sostituito dal seguente:

« È in facoltà del Ministro per i lavori pubblici di disporre che singole pratiche, rientranti, ai sensi degli articoli precedenti, nella competenza dei provveditori alle opere pubbliche, del presidente del Magistrato alle acque e del presidente del Magistrato per il Po siano trattate dall'Amministrazione centrale ».

L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« Per le opere previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti beneficiari del contributo statale possono chiedere che gli adempimenti relativi all'ammissione al contributo stesso, alla progettazione ed alla esecuzione delle opere siano affidati ad un ente pubblico operante nel settore dei lavori pubblici oppure all'amministrazione provinciale.

Il Prefetto, con proprio decreto emesso su proposta del provveditore alle opere pubbliche competente, autorizza la sostituzione e designa l'Ente incaricato di provvedere ».

All'articolo 24, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le amministrazioni comunali e gli enti pubblici beneficiari del contributo statale previsto dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere di essere sostituiti, nella progettazione e negli adempimenti relativi all'esecuzione delle opere, dagli uffici del Genio civile o dall'amministrazione provinciale ».

Dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 24-bis. — Le disposizioni contenute negli articoli 12 e 18 si applicano anche agli enti locali e agli enti pubblici per le opere di loro competenza non ammesse a contributo dello Stato, per le quali le vigenti disposizioni richiedono il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici ».

L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione di spesa di lire 4 miliardi per l'ampliamento, l'ammodernamen-

to, la costruzione, l'attrezzatura di impianti collettivi per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la diretta vendita al consumo dei prodotti zootecnici e relativi sottoprodotti, di cui all'articolo 5 della legge 23 maggio 1964, n. 404, è aumentata a lire 6 miliardi ».

#### L'articolo 34 è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'esecuzione, da parte di enti e sezioni di riforma fondiaria, di opere ed impianti di interesse generale o collettivo nonchè per la esecuzione di opere di trasformazione fondiaria, nei territori e con le modalità di cui alle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni ed integrazioni ».

All'articolo 36 sono aggiunti i seguenti commi:

« Nelle more del perfezionamento delle operazioni di mutui di cui al comma precedente, il Ministro per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad assumere impegni per l'attuazione delle provvidenze contemplate dal presente titolo, nei limiti delle spese previste dai precedenti articoli 26, 29, 30, 31, 32, 33 e 34.

La stessa autorizzazione è concessa ai Ministri per la sanità, per il tesoro e per le finanze, nei limiti delle spese previste rispettivamente dai precedenti articoli 27, 28 e 35 ».

#### L'articolo 37 è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal periodo di paga corrente alla data del 1º aprile 1965 e sino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data 31 marzo 1966, la misura del contributo dovuto dai datori di lavoro delle imprese industriali e dalle imprese artigiane per i loro dipendenti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale è ridotta del 3 per cento delle retribuzioni alle quali è riferita.

Per l'identificazione delle imprese che hanno diritto alla riduzione contributiva di cui al precedente comma, si fa riferimento alle norme in vigore in materia di assegni familiari ». All'articolo 38, il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'importo del minor gettito contributivo che si determina per il Fondo adeguamento delle pensioni in applicazione dell'articolo precedente è posto a carico dello Stato che vi provvede con un contributo straordinario complessivo:

di lire 87.700 milioni per l'esercizio 1965:

di lire 43.300 milioni per l'esercizio 1966 ».

#### L'articolo 39 è sostituito dal seguente:

« Gli Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie, di cui alle leggi 22 giugno 1950, n. 445, 13 marzo 1953, n. 208 e 31 luglio 1957, n. 742, l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), l'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia (IRFIS) ed il Credito industriale sardo (CIS), di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, nonchè le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, istituite ai sensi del decreto legisla tivo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, convertito in legge 29 dicembre 1948, n. 1482, nonchè gli altri Istituti di credito ed Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono compiere, sino al 31 dicembre 1966, anche in deroga ai loro statuti, nei confronti delle imprese - industriali e commerciali — operanti nelle rispettive zone di competenza territoriale ed indipendentemente dalle dimensioni delle imprese stesse, operazioni di finanziamento a medio termine, anche sotto forma di sconto degli effetti, derivanti dalle vendite di macchinari a piccole e medie imprese industriali.

Il trattamento tributario è quello di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1228 ».

All'articolo 42, ultimo comma, le parole: « cento milioni di lire » sono sostituite dalle seguenti: « duecento milioni di lire ».

All'articolo 43, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'esenzione prevista nel precedente comma è applicabile ai fabbricati la cui costruzione sia stata ultimata tra il 1º gennaio 1962 ed il 31 dicembre 1968 ».

All'articolo 44, primo comma, la parola: « destinati » è sostituita dalla parola: « destinate »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano agli atti stipulati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, nonchè agli atti soggetti ad approvazione o a condizione sospensiva che si perfezionano dopo tale data, fermi restando i maggiori benefici contenuti in leggi speciali ».

#### L'articolo 45 è sostituito dal seguente:

« La riduzione a quattro quinti della misura normale dell'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione, prevista dall'articolo 5, primo comma, lettera d), della legge 2 febbraio 1960, n. 35, è estesa ai fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso ultimati entro il 31 dicembre 1968.

Le abitazioni economiche e popolari realizzate da cooperative, enti e privati con il contributo dello Stato ovvero da lavoratori singoli o da cooperative di lavoratori che versino i contributi alla "GESCAL", di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono esenti dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione ».

#### L'articolo 47 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano ai lavoratori dipen-

denti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini di cui al decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 31 ».

All'articolo 48, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le somme così versate allo stato di previsione dell'entrata sono, correlativamente, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nonchè del Ministero del tesoro per l'aumento del fondo di dotazione di cui al precedente comma ».

#### L'articolo 49 è sostituito dal seguente:

« È conferito al Fondo costituito con l'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, il ricavo della emissione di Buoni del tesoro poliennali dell'importo complessivo di lire 141 miliardi che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere, anche in più riprese negli anni 1965 e 1966, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 ».

#### Art. 2.

Sono convalidati gli atti emessi in applicazione del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, in base a norme del decreto stesso soppresse o modificate dalla presente legge.